

STATUTO AIDI
ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI

TITOLO 1° - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

(denominazione, scopi, sede e durata)

ARTICOLO 1

E' costituita la "Associazione Igienisti Dentali Italiani" con sigla **"A.I.D.I."**.

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Aosta via Vevey n. 17.

ARTICOLO 2

A.I.D.I. è Associazione Nazionale di Rappresentanza degli Igienisti Dentali.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha lo scopo di riunire gli igienisti dentali e rappresentarli a livello nazionale ed internazionale per garantirne la tutela e lo sviluppo della professionalità e per assicurarne il costante aggiornamento e miglioramento professionale.

In particolare, essa ha per oggetto lo studio e l'attuazione di iniziative ed interventi finalizzati a:

- Garantire una seria e qualificata preparazione professionale degli igienisti dentali, tutelandone la specifica professionalità.
 - Rappresentare gli igienisti dentali in tutte le sedi presso cui si discute e si decide della collaborazione e dell'inserimento professionale degli igienisti dentali.
 - Stimolare le occasioni di lavoro e creare strumenti adeguati di aggiornamento professionale, anche ai fini di una migliore conoscenza del profilo professionale, delle tecniche professionali e dello strumentario di competenza.
 - Promuovere confronti e scambi, a livello nazionale ed internazionale, sulle tematiche proprie della professione, dell'igiene e della prevenzione orale, in collaborazione ed in cooperazione con i competenti organismi nazionali ed internazionali, con il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.
 - Organizzare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico attinenti la professione dell'igienista dentale, al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e la ricerca;
 - Stilare raccomandazioni e linee guida utili per l'esercizio corretto, efficace e consapevole della professione, in accordo con le conoscenze tratte dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale e dalla best practice clinica;
- L'Associazione non può esercitare attività imprenditoriali, né può partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per l'attività di formazione continua.
- L'Associazione non svolge attività di contrattazione collettiva sindacale, né di assistenza sindacale dei propri iscritti per controversie di lavoro.

ARTICOLO 4

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO 2° - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 5

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative di iscrizione, dalle quote associative annuali e da eventuali quote associative straordinarie. Tutte le quote associative sono versate dagli iscritti direttamente all'associazione.
- Dai beni immobili e mobili eventualmente acquistati per il raggiungimento dello scopo sociale.
- Da attività sociali, attraverso i contributi degli associati, ed eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di soggetti pubblici o privati, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, con espressa esclusione di qualsiasi finanziamento che configuri conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se fornito attraverso soggetti collegati.

ARTICOLO 6

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Direttivo, alla chiusura dell'esercizio finanziario, provvede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, che vanno comunicati al Collegio dei Revisori e quindi presentati all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione entro 120 giorni dal nuovo esercizio sociale; i documenti dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione e messi a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Il bilancio di esercizio sarà composto dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, se del caso, della relazione sulla gestione.

Gli utili netti, o avanzi di gestione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Associati e le prescrizioni di legge saranno destinati all'attività dell'Associazione per la realizzazione degli scopi istituzionali della stessa.

E' vietata la distribuzione sia per via diretta sia indiretta agli associati di utili nonché di eventuali fondi, riserve o altre parti del patrimonio durante la vita dell'Associazione.

TITOLO 3° - ASSOCIATI

ARTICOLO 8

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre:

- Essere in possesso di laurea, Diploma o titolo equipollente, in Igiene Dentale conseguito al termine del Corso di Laurea in Igiene Dentale presso sedi universitarie italiane o straniere riconosciute o di altro ente autorizzato.
- Essere di buona condotta morale e sociale: non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.
- Impegnarsi al pagamento della quota sociale che dovrà essere versata contestualmente all'iscrizione. Il socio che entro il 28 febbraio di ciascun anno non abbia versato la quota associativa annuale e che nel termine di 30 giorni non abbia provveduto al versamento nonostante il sollecito della segreteria, o che non abbia, sempre nello stesso termine, addotto adeguate giustificazioni, potrà essere sospeso temporaneamente dall'associazione sino al versamento di detta quota.
- Impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge e di codice Deontologico in tema di educazione continua. All'uopo il socio, ad ogni scadenza del triennio preso in esame al fine del computo ECM

previsto per legge, provvederà a comunicare l'assolvimento di tale obbligo.

- Accettare ed impegnarsi a rispettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e del Codice Deontologico.

ARTICOLO 9

A) Categorie dei soci:

1) Soci fondatori: gli igienisti dentali che hanno costituito l'A.I.D.I., con atto costitutivo del 18/02/1981 per notar Ferdinando Fiandaca registrato in Bari il 6 marzo 1981, al numero 46-47 e precisamente le igieniste dentali: Cianciola Pasqualina, Cristofori Carla, De Leo Francesca, De Mastro Grazia, De Mastro Ida Rosa, Eberlin Lucia, Lopinto Paola, Nardi Gianna Maria, Pastore Nadira, Pecchioli Linda, Pesce Lucia, Scarano Jolanda, Soriani Adalgisa. I soci fondatori devono, in ogni caso, confermare annualmente l'iscrizione formale all'Associazione e la mancata conferma per due annualità consecutive comporterà la perdita della qualifica di socio.

2) Soci ordinari: coloro che sono in possesso di titolo abilitante come specificato al prefatto articolo 8. L'elenco dei soci ordinari è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

B) Soggetti non soci partecipanti alle iniziative culturali e scientifiche associative:

a) Studenti A.I.D.I.: gli iscritti ad un Corso di Laurea in Igiene Dentale.

Essi, pur non acquisendo il titolo di "socio", possono partecipare alle iniziative culturali e scientifiche dell'Associazione. Le modalità di partecipazione saranno annualmente determinate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

b) Sostenitori A.I.D.I.: coloro che, pur non in possesso del titolo abilitante per l'esercizio della professione di igienista dentale, appartengono alle professioni sanitarie. Essi, pur non acquisendo il titolo di "socio", possono partecipare alle iniziative culturali e scientifiche dell'Associazione. Le modalità di partecipazione saranno annualmente determinate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

c) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà nominare "Onorari A.I.D.I.", coloro che, pur non in possesso del titolo abilitante di cui all'articolo 8, si sono particolarmente distinti nel campo della prevenzione, dell'igiene orale o nell'attività di sostegno culturale, scientifico od economico dell'Associazione.

Le modalità di partecipazione saranno annualmente determinate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'elenco dei soci ordinari è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Sono elettori ed eleggibili solo i soci fondatori e i soci ordinari, questi ultimi purché in regola con il pagamento delle quote associative. I nuovi soci sono elettori una volta pagata la quota associativa ed eleggibili decorsi gg. 180 dal perfezionamento della prima iscrizione.

Non sono eleggibili, quindi non possono rappresentare o amministrare l'A.I.D.I., sia in sede nazionale, sia in sede regionale, quei soci che abbiano subito una sentenza di condanna passata in giudicato per fatti relativi all'attività dell'Associazione o per fatti commessi nell'esercizio dell'attività di rappresentanza o amministrazione o promozione dell'Associazione.

Non sono altresì eleggibili coloro che sono iscritti contemporaneamente ad altre Associazioni/Sindacati nazionali che si occupino in esclusiva di formazione e problematiche inerenti la professione di Igienista Dentale.

E' eleggibile alla carica di Presidente Nazionale o di Presidente Regionale il socio che,

rispettivamente, abbia già maturato un mandato come Consigliere Nazionale o Consigliere Regionale, salvo che non vi sia nessun candidato in possesso di detti requisiti.

I soci fondatori, i soci ordinari, gli studenti A.I.D.I ed i sostenitori A.I.D.I., purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di avvalersi delle strutture dell'Associazione e possono partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa.

ARTICOLO 11

Il rapporto sociale si estingue con la morte, le dimissioni o l'espulsione dell'associato. Le quote sociali non sono rivalutabili, né trasmissibili. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio e/o i suoi aventi causa non hanno diritto al rimborso delle quote sociali pagate.

Per lo scioglimento del rapporto associativo, il socio dovrà personalmente inviare le proprie dimissioni tramite lettera raccomandata indirizzata al Presidente e, per conoscenza, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il socio che violi le clausole dello Statuto o il Codice Deontologico o le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o le disposizioni di legge in tema di educazione continua o, infine, che ponga in essere atti o comportamenti che possano provocare danno al buon nome della figura professionale dell'Igienista Dentale o dell'Associazione, è passibile, a seconda della gravità della violazione posta in essere o della reiterazione della violazione, delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto
- b) Censura
- c) Sospensione temporanea dall'Associazione
- d) Espulsione.

In merito alle violazioni relative all'obbligo, previsto dalla legge e dal Codice Deontologico, della educazione continua, il Collegio dei Probiviri, ricevuta la informativa in tal senso da parte del Consiglio Direttivo, provvederà a chiedere al socio le opportune giustificazioni e, se queste ultime vengono ritenute insufficienti od infondate, comminerà la sanzione disciplinare prevista dalla vigente normativa in tema di mancata acquisizione dei crediti formativi.

In tutti gli altri casi, il Collegio dei Probiviri, ricevuta l'istanza dal Consiglio Direttivo, dopo aver accertato le eventuali violazioni, notificherà al socio interessato l'avvio del procedimento disciplinare entro i successivi gg. 30, assegnando un termine di ulteriori gg. 30 per l'invio di memorie difensive.

Il Collegio dei Probiviri deciderà sull'istanza con provvedimento motivato nei successivi gg. 30. Il socio interessato può richiedere al Collegio dei Probiviri di essere ascoltato prima dell'emanazione dell'eventuale provvedimento disciplinare.

Quando il Collegio dei Probiviri ritiene infondata la richiesta del Consiglio Direttivo di emanazione di provvedimento sanzionatorio, proscioglie il socio dalla contestazione.

Il Codice Deontologico dell'Associazione è allegato al presente atto alla lettera A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TITOLO 4° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli Associati
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) I Consigli Regionali

- 4) Il Collegio dei Revisori
- 5) Il Collegio dei Probiviri
- 6) Il Collegio dei Past President.

I componenti degli organi dell'Associazione, i legali rappresentanti, gli amministratori, nonché chiunque altro rappresenti presso istituzioni italiane ed estere l'Associazione, non devono aver subito condanne passate in giudicato per fatti o comportamenti connessi all'attività dell'Associazione e, se già eletti o nominati, decadono.

ARTICOLO 13

L'assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata con una o più delle seguenti modalità: posta elettronica, posta ordinaria, fax.

La comunicazione verrà inviata a ciascun avente diritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il preavviso potrà essere di 8 giorni.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione per la prima ed anche per la seconda convocazione, per il caso che la prima vada deserta.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per le deliberazioni di sua competenza; deve inoltre essere convocata se ne faccia richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, almeno un decimo degli associati esclusi sostenitori ed aggiunti. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 14

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori, del Consiglio dei Probiviri, i presidenti regionali dovranno convocare un'assemblea regionale almeno 30 giorni prima dell'assemblea nazionale per nominare un delegato ogni 10 soci o frazione di 5.

ARTICOLO 15

Ciascun associato/delegato ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati/delegati possono farsi rappresentare da altri associati/delegati che possono essere anche componenti del Consiglio Direttivo. Questi ultimi, tuttavia, non potranno ricevere deleghe per le votazioni relative all'approvazione dei bilanci ed alla responsabilità di componenti del Consiglio.

In sede elettiva il delegato potrà esprimere:

- una preferenza per l'elezione del presidente;
- otto preferenze per l'elezione del consiglio direttivo;
- tre preferenze per l'elezione dei probiviri;
- due preferenze per l'elezione dei revisori dei conti.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio che abbia diritto al voto.

ARTICOLO 16

L'assemblea è presieduta da un associato nominato dall'assemblea fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, laddove sia necessario, anche due

scrutatori scelti fra i soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, anche dagli scrutatori.

ARTICOLO 17

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza relativa dei presenti in seconda convocazione. Nel caso di parità delle votazioni sarà determinante il voto del presidente dell'Associazione che nel caso varrà doppio. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri avviene a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da nove componenti eletti dall'assemblea fra gli associati. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo permangono in carica tre anni e non possono ricoprire la carica per più di tre volte consecutive. Le elezioni si svolgeranno nell'Assemblea Nazionale e procederanno separatamente all'elezione di un Presidente e di otto consiglieri.

ARTICOLO 19

Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo eletto, il Presidente nomina tra i consiglieri eletti il Vice Presidente e attribuisce le altre deleghe di:

1 Segretario, 1 Vicesegretario, 1 Tesoriere, 1 Consigliere Responsabile delle Problematiche Professionali, 2 Consiglieri Culturali, 1 Consigliere Coordinatore dei Regionali.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da uno dei componenti; in ogni caso si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dall'inizio dell'anno solare per provvedere alla formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio appena trascorso e di quello preventivo dell'esercizio corrente, e per stabilire l'ammontare delle quote associative da proporre all'assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione spettando ad esso tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea. Il Consiglio promuove ed organizza le manifestazioni culturali e sociali; esso procede inoltre all'assunzione di dipendenti ed impiegati, fissandone compiti e

retribuzioni, e compila i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 22

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente può delegare alcune funzioni di rappresentanza ad altri iscritti all'associazione. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura o qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni e da Privati, rilasciandone quietanza liberatoria, ed ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa della Repubblica. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente la cui firma, di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

ARTICOLO 23

Il Vice Presidente, oltre ad assistere il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni, in caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce ad ogni effetto e la sua firma, di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

ARTICOLO 24

Il Segretario conserva gli atti dell'associazione ed ha la responsabilità delle funzioni di Segreteria nelle Assemblee, redige i relativi verbali nonché quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la lista dei Soci, è custode di tutti i verbali dell'Associazione, presenta una relazione scritta annuale all'Assemblea dei Soci.

Il vicesegretario coadiuva il segretario nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento salvo eventuali ulteriori specifiche attribuzioni che dovessero essere determinate di volta in volta dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 25

Il Tesoriere ha la gestione della cassa sociale, verifica il versamento delle quote negli appositi conti correnti bancari dell'Associazione e provvede al pagamento delle fatture passive. Il Tesoriere redige ogni sei mesi un rendiconto della gestione finanziaria sociale e ad ogni richiesta del presidente dà giustificazione delle spese fatte esibendo i relativi bonifici bancari. Il Tesoriere, presa visione del bilancio compilato dal commercialista dell'associazione e preso atto della relazione del revisore dei conti esterno, iscritto all'albo/collegio professionale dei commercialisti/revisori dei conti, redige il bilancio preventivo entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e compila entro gli stessi termini il bilancio consuntivo, sottoponendoli entrambi all'approvazione del Consiglio Direttivo, previo preventivo deposito presso la sede dell'associazione nei 15 giorni antecedenti alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria che voterà lo stesso. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, come recepito ut supra il tesoriere entro 15 giorni dalla convocazione dell'assemblea ordinaria invierà il bilancio consuntivo al collegio dei revisori dei conti per acquisirne il parere in merito.

ARTICOLO 26

Il consigliere responsabile delle problematiche professionali si occupa dei rapporti con i soci che richiedono assistenza di carattere giuridico-fiscale e fornisce agli stessi chiarimenti in materia di esercizio dell'attività professionale. Unitamente al Presidente, rappresenta l'associazione presso le

sedi istituzionali ove si discuta delle problematiche della figura professionale dell'igienista dentale e si occupa della tutela dell'immagine della figura dell'igienista dentale anche presso gli organi di stampa.

ARTICOLO 27

I consiglieri culturali promuovono l'attività scientifico-culturale dell'Associazione, in modo che nel corso dell'anno vengano organizzati dall'Associazione eventi formativi tali da garantire ai soci la possibilità di acquisire almeno 50 crediti formativi ECM.

Essi inoltre collaborano alla gestione della comunicazione presso gli organi di stampa.

ARTICOLO 28

L'Associazione è dotata di un Comitato Scientifico, composto da un numero variabile da cinque a dieci componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra i soggetti in possesso di specifica esperienza e competenza scientifica nella disciplina e nella ricerca nel campo dell'igiene orale, come comprovata dal curriculum professionale. Potranno far parte del Comitato Scientifico anche coloro che, pur non in possesso del titolo abilitante per l'esercizio della professione di igienista dentale, appartengono alle professioni sanitarie, o svolgono attività attinenti le professioni sanitarie e si sono particolarmente distinti nel campo della prevenzione, dell'igiene orale o nell'attività di sostegno culturale, scientifico, giuridico per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico collabora alla produzione dell'attività tecnico-scientifica dell'Associazione e svolge attività di verifica e controllo della qualità della stessa secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Al Comitato Scientifico in particolare spetta il compito di collaborazione e verifica della pubblicazione sul sito web, aggiornato costantemente, dell'attività scientifica dell'Associazione.

Il comitato scientifico, resta in carica per la durata del mandato del direttivo nazionale che lo ha nominato, ovvero, 3 (tre) anni.

ARTICOLO 29

Il consigliere coordinatore dei regionali coordina ed assiste i presidenti regionali in modo da armonizzare la loro attività sul territorio ed indirizzare il loro operato in base agli orientamenti del consiglio direttivo.

ARTICOLO 30

Il collegio dei Past-President è organo consultivo facoltativo del Consiglio Direttivo. Vi entrano a far parte coloro che, avendo ricoperto la carica di Presidente Nazionale dell'Associazione, risultano senza interruzione iscritti alla stessa e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

CONSIGLI REGIONALI

ARTICOLO 31

L'A.I.D.I. regola le attività dell'Associazione sul territorio con i seguenti organi a livello regionale:

- a) il Presidente Regionale;
- b) il Consiglio Regionale.

ARTICOLO 32

I Consiglieri Regionali, eletti tra i soci iscritti da almeno gg. 180, rimangono in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre volte consecutive salva deroga del consiglio direttivo.

Il Presidente Regionale ha il compito di:

- 1) promuovere le iscrizioni dei soci ed essere il loro punto di riferimento a livello locale;
- 2) sviluppare ogni iniziativa utile ai fini associativi;
- 3) stabilire con le diverse istituzioni regionali tutti quei rapporti che possano validamente contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed al potenziamento dell'Associazione;
- 4) salvaguardare gli interessi morali e professionali della professione della regione;
- 5) presiedere le riunioni del Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale, in caso di serio impedimento, può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio Regionale o un altro socio ordinario.

E' eleggibile alla carica di Presidente Regionale il socio che abbia già maturato un mandato come Consigliere Regionale, salvo che non vi sia nessun candidato in possesso del requisito.

ARTICOLO 33

L'assemblea regionale è convocata dal presidente regionale mediante comunicazione inviata con una o più delle seguenti modalità: posta elettronica, posta ordinaria, fax; la comunicazione verrà inviata a ciascun avente diritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il preavviso potrà essere di 8 giorni.

L'assemblea regionale dei soci è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti, elegge a scrutinio segreto con la maggioranza relativa dei voti il Consiglio Regionale; ogni socio ordinario in regola con il pagamento della quota può esprimere non più di tre preferenze e non potrà avere più di una delega. Il Consiglio Regionale è composto da 3 a 7 soci ed elegge a maggioranza relativa al suo interno il Presidente Regionale e decide per gli altri membri le deleghe per: cultura, segreteria, rapporti con gli enti locali, rapporti con l'università e problematiche professionali. Ogni Consiglio Regionale potrà nominare altri soci per incarichi diversi da quelli sopra enunciati e per progetti specifici, comunicando al direttivo nazionale ogni determinazione. I soci di regioni ove vi sia un numero di iscritti inferiore a 5, su proposta dei presidenti regionali interessati e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, confluiranno in una regione limitrofa e si potrà costituire il Consiglio Interregionale con un numero massimo di quattro regioni partecipanti.

Il consiglio direttivo regionale/interregionale è convocato nel territorio nazionale dal Presidente o da un membro e dovrà riunirsi almeno una volta l'anno per la stesura del programma delle attività regionali. Le assemblee dei soci saranno convocate congiuntamente per le regioni costituenti il Consiglio Interregionale.

ARTICOLO 34

Il Consiglio Direttivo nazionale per attività di promozione dell'associazione e delle iscrizioni, su richiesta del Consiglio Regionale, potrà erogare contributi per convegni ed altre attività atte a valorizzare l'associazione nella regione per affrontare le spese relative a:

- incontri del consiglio e dei soci;
- meeting e convegni;
- rimborsi spese per le attività dei membri del consiglio regionale.

Il contributo è vincolato alla presentazione dei giustificativi di spesa.

ARTICOLO 35

Entro il 15 settembre di ogni anno il Consiglio Regionale dovrà presentare il programma delle attività con una previsione economica per l'anno seguente. Salvo comunicazione avversa (scritta o e-mail) entro 15 giorni la presidenza, approverà il programma. Le attività non incluse nella previsione

dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale. I rimborsi saranno attuati su delibera del Consiglio Regionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e presentazione delle distinte di spesa.

COLLEGIO DEI REVISORI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 36

L'amministrazione contabile-finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente. Due componenti sono eletti dall'Assemblea tra gli associati mentre il terzo è scelto dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Albo/Collegio professionale dei Commercialisti/Revisori dei Conti. Essi durano in carica tre anni e non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi. I componenti del Collegio dei Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti, è eletto dall'Assemblea unitamente all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio, in prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri rimangono in carica per tre anni e non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare le richieste del Consiglio Direttivo di emanazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci di cui al precedente articolo 11. Il Collegio dei Probiviri ha, altresì, il compito di esaminare in unica istanza eventuali ricorsi di Igienisti Dentali avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione all'Associazione.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo ed inappellabile.

ARTICOLO 37

Ciascun membro di un qualsiasi organo dell'Associazione che ritenga di essere a conoscenza di un possibile conflitto di interessi personale (patrimoniale e non) confliggente con i fini statuari o la legge nello svolgimento di una determinata attività ovvero nell'ambito di una deliberazione, ne deve dare immediata notizia agli altri membri dell'organo ed al Presidente, precisando la natura, i termini e la portata dell'interesse per il quale, anche solo potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all'ordine del giorno la deliberazione oggetto del conflitto, il membro non ha diritto di esprimere il suo voto sull'oggetto di delibera e, tuttavia, il membro stesso deve essere conteggiato ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell'organo. Una volta dichiarato il conflitto di interesse e astenuto l'interessato, l'organo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la congruità della decisione con i fini statuari e la legge.

L'inosservanza di tale procedura costituisce illecito disciplinare a norma del vigente art. 11 del presente Statuto, salvo il diritto dell'Associazione di richiedere al membro dell'organo inadempiente alla procedura il risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi.

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 38

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori e del Collegio Nazionale dei Probiviri sono fra loro incompatibili: l'associato che venga eletto a più cariche deve quindi optare per una di essa. Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 39

Qualora, nel corso del mandato (o all'inizio di esso, a seguito di rinuncia o di opzione di taluno degli eletti), vengano a mancare un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Proviviri, gli subentra il primo dei non eletti e, a parità dei voti, il più anziano in età fra gli aventi diritto, che permane in carica fino alla scadenza del periodo per il quale era stato nominato il componente sostituito.

ARTICOLO 40

Qualora si renda vacante la carica di Presidente la carica passa al Vice Presidente, che dovrà convocare entro 90 giorni un'assemblea elettiva che provvederà a rinnovare l'intero consiglio direttivo.

TITOLO 5° - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 41

Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri; il patrimonio dell'Ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia di associazioni contenuta nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

ARTICOLO 43

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, il Codice Deontologico, i bilanci (preventivo e consuntivo) annuali, ogni incarico di consulenza esterna funzionale alle attività ed ai fini statuari dell'Associazione e che risulti retribuito, l'elenco dei titolari delle cariche sociali e tutte le delibere relative alle elezioni nonché, infine, le risultanze dell'attività scientifica, sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

ARTICOLO 44

Il presente Statuto è immediatamente efficace e sostituisce quello precedente.

13/01/2020

F.to Giuliana Bontà
F.to Andrea Errani notaio